

## Tasse Regionali

La recente legge regionale n° 36 del 24/12/2007 riporta (pagg. 2910-11) che " *...le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 Giugno 1992, n. 230... e successive modifiche e integrazioni non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite...*"; **in parole semplici non dovrebbero essere dovute per l'anno in corso le tasse Regionali che ad inizio anno paghiamo (Tassa sui radiografici, Tassa regionale su studi ed ambulatori, Tasse sulla pubblicità).**

Estratto dal sito regionale (<http://www.entra.regione.umbria.it/canale.asp?id=461>) " Dal 1 gennaio 2008 - ai sensi dell'art. 20 della l. r. 27/12/2007, n. 36 – non si applicano le tasse di concessione regionale anche ai seguenti provvedimenti: **IGIENE E SANITA'** ...c)  
Detenzione di apparecchi di radioterapia e radiumterapia (\*)....- Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, ecc....- Licenza per la pubblicità a mezzo stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura, ecc."

\* Nella voce "apparecchi di radioterapia" sono compresi anche i nostri radiografici e ciò è confermato dalla assenza della voce nel quadro dei tributi che viceversa vanno ancora pagati

(<http://www.entra.regione.umbria.it/resources/Bolli/Tariffa%20tasse%20sulle%20concessioni%20regionali.pdf>)